



PARERE MOTIVATO
n. 20 del 20 febbraio 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano di Recupero “La Vecchia Fornace”. Comune di Asolo (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Febbraio 2018 come da nota di convocazione in data 19 Febbraio 2018 prot. n.62916;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Asolo, per conto della ditta proprietaria, Asolo Futura, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 497441 del 28.11.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano di Recupero La Vecchia Fornace;

PRESO ATTO CHE il Comune di Asolo con nota pec 307 del 09.01.2018 acquisita al prot. regionale n. 7148 del 09.01.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.954 del 16.01.18 assunto al prot. n.16556 del 16.01.18 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.186 del 22.01.18 assunto al prot. reg. al n.25541 del 23.01.18 del Distretto delle Alpi Orientali

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 320/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa al rinnovo e alla Variante al Piano di Recupero "La Vecchia Fornace" in Comune di Asolo (TV) e della relativa convenzione integrativa, con contestuale modifica della stessa. Sostanzialmente, la variante mira a rendere utilizzabili gli spazi di "incubatore" già previsti non solo per attività artigianali, ma anche per attività classificabili come miste o come terziario produttivo e di servizio. La variante è quindi necessaria per riparametrare gli standard di uso pubblico per convenzionare l'uso degli stessi e di parti di fabbricato di interesse comune. La variante al Piano di Recupero non prevede realizzazioni di nuove superfici utili, in termini di nuova edificazione, essendo i cambi d'uso in variante localizzati solo in zone costituenti già carico urbanistico. La variante è quindi relativa alla verifica della congruenza tra le superfici esistenti e gli standard urbanistici previsti dal vigente PRG, ai sensi dell'art. 2 delle NTA. Complessivamente quindi, la variante al P.d.R. comporta: il mantenimento della superficie utile complessiva – carico urbanistico (mq 5.860); l'identificazione univoca delle aree (spazi edificati) trasformabili da artigianale a direzionale e/o commerciale; l'incremento degli standard minimi dovuti (da mq 4.688 a mq 5.860, ovvero da 0,8 mq/mq a 1,0 mq/mq); la ridefinizione degli standard precedentemente assunti (mq 11.735 senza distinzione d'uso, di fatto privati e mai ceduti al pubblico) individuando mq 6.500 di standard privati di uso pubblico (mq 4735 verde – esistenti – e mq 1765 parcheggio – esistenti), restando la parte residua di uso privato.



La finalità della variante al P.d.R. proposta è quindi relativa al rinnovo e modifica dei contenuti con possibilità di cambio di destinazione d'uso di spazi artigianali già edificati in spazi ad utilizzo direzionale/commerciale, apportando modifiche urbanistiche quali l'individuazione di parte degli standard privati già esistenti in privati di uso pubblico (verde e parcheggi) in aggiunta alle possibili modifiche di utilizzo di spazi già edificati. Secondo quanto evidenziato dal Valutatore, *“Lo stato ambientale attuale dell'ambito di Piano non viene modificato, non è alterata alcuna componente o struttura naturale quindi è intrinsecamente garantita l'invariabilità del bilancio energetico-funzionale per il territorio coinvolto. L'area d'influenza è limitata unicamente alla superficie del P.d.R. e gli impatti potenziali attesi gravano sulla stessa e/o sul contesto immediatamente circostante.”*

Complessivamente, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *“La Variante al P.d.R. apporta modifiche tali da non intaccare componenti territoriali e ambientali interne ed esterne all'ambito, risultando pertanto non peggiorativa dello status quo”* inoltre, *“Sulla base del quadro conoscitivo dello stato ambientale (con particolare riferimento alle poche criticità e pressioni riscontrabili) la Variante al P.d.R. assume previsioni che non comportano effetti negativi sull'ambiente.”*

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 febbraio 2018, dalla quale emerge che la Variante al Piano di Recupero “La Vecchia Fornace” in Comune di Asolo (TV), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 320/2017.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.


VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano di Recupero “La Vecchia Fornace nel Comune di Asolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;



- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine